

**LEGGE 14 FEBBRAIO 1992, n. 185 (GU n. 051 Suppl.Ord. del 02/03/1992)
NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE.**

Materia: FONDI VARI, CALAMITÀ NATURALI

URN: urn:nir:stato:legge:1992-02-14;185

Preambolo

*LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA*

PROMULGA.

LA SEGUENTE LEGGE:

ART. 1. DOTAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE

1 . LA DOTAZIONE DEL CONTO CORRENTE INFRUTTIFERO DENOMINATO "FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE", DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 15 OTTOBRE 1981, N. 590, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, APERTO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE ED INTESTATO AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, È INCREMENTATA DI LIRE 170 MILIARDI PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1992, 1993 E 1994.

2 . AL MAGGIOR ONERE DI LIRE 170 MILIARDI PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1992, 1993 E 1994 SI PROVVEDE MEDIANTE UTILIZZO DELL'ACCANTONAMENTO "RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 590 DEL 1981 RECANTE NORME PER IL FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE". ISCRITTO AI FINI DEL BILANCIO TRIENNALE 1992-1994, AL CAPITOLO 9001 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO 1992.

3 . PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO 1992-1994 SI PROVVEDE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 3, LETTERA D), DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, COME SOSTITUITO DALLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 362.

4 . IL MINISTRO DEL TESORO È AUTORIZZATO AD APPORTARE, CON PROPRI DECRETI, LE OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.

ART. 2. PROCEDURE DI TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DI DISPONIBILITÀ DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE

1 . PER FAR FRONTE AI DANNI DERIVANTI DA CALAMITÀ NATURALI O DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DI CARATTERE ECCEZIONALE ALLE INFRASTRUTTURE, ALLE STRUTTURE AZIENDALI O ALLA PRODUZIONE AGRICOLA DELLE ZONE INTERESSATE, CON ESCLUSIONE DI QUELLE ZOOTECHNICHE, LE REGIONI COMPETENTI, ATTUATA LA PROCEDURA DI DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO COLPITO E DI ACCERTAMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI, DELIBERANO, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI SESSANTA GIORNI DALLA CESSAZIONE DELL'EVENTO STESSO, NONCHÉ, TENENDO CONTO DELLA NATURA DELL'EVENTO E DEI DANNI, L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROVVIDENZE DA CONCEDERE A QUELLE PREVISTE, DALL'ARTICOLO 3 E LA RELATIVA RICHIESTA DI SPESA.

2 . IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE PREVIO ACCERTAMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI EVENTI CALAMITOSI DICHIARA ENTRO TRENTA GIORNI

DALLA RICHIESTA DELLE REGIONI INTERESSATE L'ESISTENZA DI ECCEZIONALE CALAMITÀ O AVVERSITÀ ATMOSFERICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 70, QUARTO COMMA, LETTERA A), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616, INDIVIDUANDO I TERRITORI DANNEGGIATI E LE PROVVIDENZE SULLA BASE DELLA RICHIESTA DI CUI AL COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO.

3 . IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, D'INTESA CON LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400, TENUTO CONTO DEI FABBISOGNI DI SPESA, DISPONE TRIMESTRALMENTE, CON PROPRIO DECRETO, IL PIANO DI RIPARTO, DISTINTO PER OGGETTO DI SPESA, DELLE SOMME DA PRELEVARSI DAL FONDO E DA TRASFERIRE ALLE REGIONI. AL TRASFERIMENTO SUI CONTI CORRENTI REGIONALI DELLE SOMME ASSEGNATE SI PROVVEDE MEDIANTE GIRO CONTO. IL DECRETO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 15 OTTOBRE 1981, N. 590, DEVE ESSERE EMANATO, CON LE MODALITÀ IVI PREVISTE, ENTRO IL 28 FEBBRAIO DI OGNI ANNO.

4 . LE REGIONI SONO TENUTE A RISPETTARE LE DESTINAZIONE E LA RIPARTIZIONE TRA I DIVERSI TIPI DI INTERVENTO, STABILITE COL DECRETO DI CUI AL COMMA 3, DELLE SOMME AD ESSE TRASFERITE. ALLE MODIFICHE DI DESTINAZIONE CHE SI RENDESSERO NECESSARIE NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI EROGAZIONE SI PROVVEDE, D'INTESA CON LA REGIONE INTERESSATA, CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

ART. 3. INTERVENTI PER FAVORIRE LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA.

1 . HANNO TITOLO AGLI INTERVENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO E AGLI ARTICOLI 4 E 5, LE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE ED ASSOCIATE, RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE, CHE ABBIANO SUBITO DANNI NON INFERIORI AL 35 PER CENTO DELLA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE, ESCLUSA QUELLA ZOOTECNICA. SONO ESCLUSI ALTRESÌ DAL COMPUTO DEL 35 PER CENTO E DALLE AGEVOLAZIONI PREDETTE I DANNI ALLE PRODUZIONI AMMISSIBILI ALL'ASSICURAZIONE AGEVOLATA, RELATIVAMENTE AGLI EVENTI DETERMINATI DAL DECRETO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 2. NEL CALCOLO DELLA PERCENTUALE DEI DANNI SONO COMPRESI LE PERDITE DERIVANTI DA PRECEDENTI EVENTI CALAMITOSI, SUBITI DALLA STESSA AZIENDA, NEL CORSO DELL'ANNATA AGRARIA.

2 . LE AZIENDE AGRICOLE DI CUI AL COMMA 1, HANNO TITOLO AI SEGUENTI INTERVENTI:

- a)** MISURE DI PRONTO INTERVENTO PREVISTE DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 15 OTTOBRE 1981, N. 590, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
- b)** CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COLTIVATORI DIRETTI E AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE FINO A 3 MILIONI DI LIRE, ELEVABILI A 10 MILIONI PER LE AZIENDE CHE ABBIANO SUBITO DANNI A IMPIANTI DI COLTURE SPECIALIZZATE PROTETTE, PER LA RICOSTITUZIONE DEI CAPITALI DI CONDUZIONE, DA EROGARSI CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1968, N. 917, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 OTTOBRE 1968, N. 1088;
- c)** PRESTITI, A TASSO AGEVOLATO ED AMMORTAMENTO QUINQUENNALE, PER LA RICOSTITUZIONE DEI CAPITALI DI CONDUZIONE, COMPRESO IL LAVORO DEL

COLTIVATORE, CHE NON TROVINO REINTEGRAZIONE O COMPENSO PER EFFETTO DELLA PERDITE DELLA PRODUZIONE, RIFERITA A QUALSIASI ORDINAMENTO COLTURALE, MEDIANTE ABBUONO DI QUOTA PARTE DEL CAPITALE MUTUATO, NEI LIMITI E CON LE MODALITÀ DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1968, N. 917, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 OTTOBRE 1968, N. 1088. ALLA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PROVVEDE IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, CON PROPRIO DECRETO, SENTITE LE REGIONI E LE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE;

d) PRESTITI QUINQUENNALI DI ESERCIZIO, DA EROGARE CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38, AL TASSO AGEVOLATO PREVISTO DALL'ARTICOLO UNICO, NUMERO 5), LETTERE A) E B), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 NOVEMBRE 1985, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 284 DEL 3 DICEMBRE 1985. I PRESTITI POSSONO ESSERE FINALIZZATI ANCHE AL CONSOLIDAMENTO DELLE RATE DELLE OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO, PROROGATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA PRESENTE LEGGE;

e) CONCESSIONE DI MUTUI DECENNALI, A TASSO AGEVOLATO, CON PREAMMORTAMENTO TRIENNALE A TASSO AGEVOLATO, PER IL RIPRISTINO, LA RICOSTRUZIONE E LA RICONVERSIONE DELLE STRUTTURE FONDARIE AZIENDALI DANNEGGIATE, IVI COMPRESI IMPIANTI ARBOREI, VIVAI, SERRE E OPERE DI VIABILITÀ AZIENDALE. I MUTUI ANZIDETTI VENGONO CONSIDERATI OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO. IN ALTERNATIVA, POSSONO ESSERE CONCESSI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE, SECONDO LE MODALITÀ E LE MISURE PREVISTE DALL'ARTICOLO 1, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE 21 LUGLIO 1960, N. 739, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;

f) PRESTITI QUINQUENNALI DI ESERCIZIO, A TASSO AGEVOLATO, A FAVORE DELLE COOPERATIVE DI COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI CHE ABBIANO SUBITO DANNI FINANZIARI A CAUSA DELLE MINORI ENTRATE CONSEGUENTI ALLE RIDUZIONI DEI CONFERIMENTI DEI SOCI, TITOLARI DI AZIENDE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 2, RIDUZIONI PARI ALMENO AL 35 PER CENTO DELLA MEDIA DEI CONFERIMENTI E DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA NEGLI ULTIMI DUE ANNI. L'ENTITÀ DEL PRESTITO DOVRÀ ESSERE CONTENUTA NEI LIMITI PERCENTUALI DELLE PREDETTE MINORI ENTRATE. L'INTERVENTO È CONCESSO A CONDIZIONI CHE LE COOPERATIVE SODDISFINO I REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 3, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752;

g) CONCESSIONE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DEI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI E DELLE COOPERATIVE FRUTTICOLE, SINGOLE O CONSORZIATE, DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 15 OTTOBRE 1981, N. 590, NONCHÉ PER LA PRODUZIONE AGRUMICOLA, CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMASSO DEGLI AGRUMI NON COMMERCIALIZZABILI A SEGUITO DI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE, SECONDO PARAMETRI E CON LE MODALITÀ STABILITI CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

3 . LE REGIONI, COMPATIBILMENTE CON LE FINALITÀ PRIMARIE DELLA PRESENTE LEGGE, POSSONO ADOTTARE MISURE VOLTE:

a) AL RIPRISTINO DELLE STRADE INTERPODERALI, DELLE OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NONCHÉ DELLE RETI IDRAULICHE E DEGLI IMPIANTI IRRIGUI, ANCORCHÈ NON RICADENTI IN COMPENSORI DI BONIFICA, CON ONERE DI SPESA A TOTALE CARICO DEL FONDO;

b) AL RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E DI BONIFICA MONTANA, IVI COMPRESI I LAVORI DIRETTI ALLA MIGLIORE EFFICIENZA DELLE OPERE DA RIPRISTINARE, CON ONERE DI SPESA A TOTALE CARICO DEL FONDO.

4 . LE DOMANDE DI INTERVENTO DEBONO ESSERE PRESENTATE ALLE AUTORITÀ REGIONALI COMPETENTI ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI QUARANTACINQUE GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI DECLARATORIA E DI INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE INTERESSATE, DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 2.

5 . NEL CASO CHE LE AZIENDE DI CUI AL COMMA 1 ABBIANO SUBITO DANNI NON INFERIORI AL 70 PER CENTO, I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE SONO AUMENTATI DEL 10 PER CENTO E IL TASSO DEGLI INTERESSI PASSIVI A CARICO DEL BENEFICIARIO SUI PRESTITI E MUTUI AGEVOLATI VIENE RIDOTTO DI UN PUNTO. LE STESSE MISURE SI APPLICANO NEL CASO IN CUI LA STESSA AZIENDA SIA COLPITA DAGLI EVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 PER DUE O PIÙ ANNI CONSECUTIVI, A PARTIRE DAGLI INTERVENTI RIGUARDANTI IL SECONDO ANNO.

ART. 4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO.

1 . NELLE ZONE DELIMITATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, SONO PROROGATE, FINO ALL'EROGAZIONE DEL PRESTITO DI ESERCIZIO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 2, LETTERA D), PER UNA SOLA VOLTA E PER NON PIÙ DI 24 MESI, CON I PRIVILEGI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 8, 9, 10, 11 E 12 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1927, N. 1509, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, LE SCADENZE DELLE RATE DELLE OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO E DI MIGLIORAMENTO EFFETTUATE CON LE AZIENDE AGRICOLE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DELLA PRESENTE LEGGE. LE RATE PROROGATE SONO ASSISTITE DAL CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI.

2 . GLI ISTITUTI ED ENTI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DEL CREDITO AGRARIO SONO AUTORIZZATI AD ANTICIPARE, ANCHE IN ASSENZA DI PREVENTIVO NULLA OSTA, LE PROVVIDENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI, PREVIA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15, APPLICANDO, A NORMA DELLA DELIBERA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E ED IL RISPARMIO DEL 27 OTTOBRE 1983, IL TASSO DI RIFERIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO. LA EVENTUALE CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE DEL CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SU DETTI PRESTITI E MUTUI DA PARTE DELLE REGIONI PUÒ INTERVENIRE ENTRO IL TERMINE DI UN ANNO DALLA DATA DELLA DELIBERA DI CONCESSIONE DEL PRESTITO O MUTUO. L'AGEVOLAZIONE DEVE RIFERIRSI ALL'INTERA DURATA DEL FINANZIAMENTO E AVVIENE PER IL TRAMITE DELL'ISTITUTO CONCEDENTE IN FORMA ATTUALIZZATA.

3 . IN CASO DI MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA AGEVOLAZIONE ENTRO I TERMINI PRESCRITTI, ALLE OPERAZIONI DI CUI AL COMMA 1 SI APPLICA IL IL TASSO DI RIFERIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO.

ART. 5. DISPOSIZIONI PREVIDENZIALI

1 . ALLE AZIENDE, SINGOLE O ASSOCIATE, CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI O COLONI, O DA IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE, ISCRITTI NELLA RELATIVA GESTIONE PREVIDENZIALE, IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, È CONCESSO, A DOMANDA, L'ESONERO PARZIALE DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PROPRI E PER I LAVORATORI DIPENDENTI, IN SCADENZA NEI DODICI MESI SUCCESSIVI ALLA DATA IN CUI SI È VERIFICATO L'EVENTO. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE È AUTORIZZATO, CON PROPRIO DECRETO, A DETERMINARE LA PERCENTUALE DELL'ESONERO TRA UN MINIMO DEL 20 PER CENTO E UN MASSIMO DEL 50 PER CENTO.

2 . LA MISURA DELL'ESONERO È AUMENTATA DEL 10 PER CENTO NEL SECONDO ANNO E PER GLI ANNI SUCCESSIVI, QUALORA LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, SI VERIFICHINO A CARICO DELLA STESSA AZIENDA PER DUE PIÙ ANNI CONSECUTIVI.

3 . L'ESONERO È ACCORDATO DALL'ENTE IMPOSITORE SU PRESTAZIONE DI APPOSITA DOMANDA DEGLI INTERESSATI, CORREDATA DA DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15.

ART. 6. EPIZOOZIE

1 . I CONSORZI DI PRODUTTORI AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 POSSONO DELIBERARE DI CONCORRERE AL SOSTEGNO DEI REDDITI DELLE AZIENDE ZOOTECNICHE COLPITE DA INFLAZIONI EPIZZOTICHE CHE DETERMININO L'ABBATTIMENTO DEL BESTIAME AI SENSI DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1988, N. 218.

2 . LE INIZIATIVE DI CUI AL COMMA 1 SONO A CARICO DELLA CASSA SOCIALE DEI CONSORZI E TENGONO CONTO, SECONDO PARAMETRI E MODALITÀ FISSATI CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DELLE MANCATE PRODUZIONI PER UN DETERMINATO PERIODO DI FERMO DELL'ALLEVAMENTO.

3 . LO STATO CONCORRE FINO ALLA METÀ DELLA SPESA SOSTENUTA DALLA CASSA SOCIALE, ACCERTATA SULLA BASE DEL RELATIVO CONTO CONSUNTIVO.

ART. 7. PUBBLICITÀ DEGLI INTERVENTI

1 . GLI ELENCHI NOMINATIVI DEI DANNEGGIATI, NONCHÉ GLI ATTI CONTENUTI LA VALUTAZIONE DEI DANNI E LE PROVVIDENZE CONCESSE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3, 4, 5, E 6, SONO ACCESSIBILI AI CITTADINI ED ESPOSTI PER QUINDICI GIORNI NELL'ALBO PRETORIO DEI COMUNI INTERESSATI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142.

ART. 8.

INIZIATIVE DI DIFESA ATTIVA CONTRO LE AVVERISTÀ ATMOSFERICHE 1. PUÒ ESSERE RICONOSCIUTA A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 UNA ALIQUOTA FINO ALL'80 PER CENTO DELLA SPESA RITENUTA AMMISSIBILE PER INVESTIMENTI RELATIVI AD INIZIATIVE, ANCHE PILOTATE, DI DIFESA ATTIVA, COMPRESSE LE RETI ANTIGRANDINE, ASSUNTE ANCHE IN FORMA ASSOCIATA DAI CONSORZI DI DIFESA DI CUI ALLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 364, NONCHÉ DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 15 OTTOBRE 1981, N. 590, QUANDO LE INIZIATIVE STESSE INTERESSINO ALMENO IL 75 PER CENTO DEI PRODUTTORI ADERENTI.

2. PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE FINANZIATE AI SENSI DEL COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO PUÒ ESSERE RICONOSCIUTA A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 UNA ALIQUOTA FINO AL 50 PER CENTO DELLA SPESA RITENUTA AMMISSIBILE.

3. I CONSORZI DI DIFESA, ANCHE ASSOCIATI, POSSONO PROVVEDERE ALLE INIZIATIVE DI CUI AI COMMI 1 E 2 ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ENTI, CONSORZI E SOCIETÀ, PREFERIBILMENTE A PARTECIPAZIONE STATALE O DI CUI GLI ORGANISMI A CARATTERE AGRICOLO DETENGONO LA MAGGIORANZA DEGLI INTERESSI SOCIALI, FORNITI DI ACCERTATA ESPERIENZA NELLE SPECIFICHE MATERIE.

4. ALL'APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO ED ALLA CONCESSIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PROVVEDE IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

5. I RISULTATI DELLE INIZIATIVE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, AVENTI CARATTERE PILOTA, SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

6. LE REGIONI POSSONO FINANZIARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI, PRESENTATI DAI CONSORZI DI DIFESA NONCHÉ DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 15 OTTOBRE 1981, N. 590, DI IMPIANTI A CARATTERE AZIENDALE DI DIFESA CONTRO LE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE.

7) I PROGETTI DI RETI ANTIGRANDINE O DI IMPIANTI DI DIFESA CONTRO LE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE POSSONO ESSERE FINANZIATI DALLE REGIONI SOLO NEL CASO IN CUI L'INIZIATIVA RISULTI ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA RISPETTO ALLA CORRISPONDENTE SPESA DI DIFESA PASSIVA. IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE STABILISCE PERIODICAMENTE, CON PROPRIO DECRETO, SENTITA LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400, LE SOGLIE MINIME DEI TASSI ASSICURATIVI, CON RIGUARDO ALLE SINGOLE REGIONI, AL DI SOTTO DELLE QUALI NON PUÒ CONSIDERARSI ECONOMICAMENTE CONVENIENTE L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA.

ART. 9. CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

1 . I CONSORZI DI DIFESA DI CUI ALLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 364, ED ALLA LEGGE 15 OTTOBRE 1981, N. 590, COME MODIFICATE ED INTEGRATE DALLA

PRESENTE LEGGE, POSSONO, PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ ASSOCIATIVE, DELIBERARE DI FAR RICORSO A FORME ASSICURATIVE MEDIANTE CONTRATTI DA STIPULARE ANCHE DAGLI STESSI CONSORZI IN NOME E PER CONTO DEI SOCI, CON SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DEL RAMO GRANDINE. TALI CONTRATTI POSSONO RIGUARDARE, A SCELTA DEI SOCI DEI CONSORZI:

- a) IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DA DETERMINE COLTURE A CAUSA DELLA GRANDINE, DELLA BRINA, DEL GELO O DI ALTRE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE;
- b) IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DA STRUTTURE AZIENDALI E DA DETERMINE COLTURE A CAUSA DELL'INSIEME DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE IN GRADO DI INCIDERE IN MANIERA SUPERIORE ALL'ORDINARIO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE AZIENDALE. I CONTRATTI POSSONO RIGUARDARE ANCHE I DANNI CAUSATI DA FITOPATIE QUALORA SIANO STRETTAMENTE COLLEGATE AL VERIFICARSI DI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE, I DANNI ALLA QUALITÀ NONCHÉ QUELLI CAUSATI DA EPIZOOZIE;
- c) IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALLE COLTURE PREVELENTI NEGLI ORDINAMENTI PRODUTTIVI AZIENDALI A CAUSA DELL'INSIEME DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE, IN GRADO DI INCIDERE IN MISURA SUPERIORE ALL'ORDINARIO SULLA PRODUZIONE.

2 . CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURE E DELLE FORESTE, DA EMANARSI, SENTITE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME NONCHÉ I SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA PRIMO, DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 364, E ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 OTTOBRE 1981, N. 590, ENTRO IL 30 NOVEMBRE DI OGNI ANNO PER L'ANNO SUCCESSIVO, SONO STABILITI, CON RIFERIMENTO A TERRITORI AGRICOLI OMOGENEI, GLI EVENTI, LE COLTURE E LE FITOPATIE CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DEI CONTRATTI DI CUI ALLE LETTERE A), B) E C) DEL COMMA 1.

3 . I CONTRATTI DI CUI AL COMMA 1 POSSONO ESSERE STIPULATI DA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE ADERENTI AD UNO DEI CONSORZI COSTITUITI ED OPERANTI CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 364.

4 . I RISCHI CHE LE SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE, ADERENTI AI CONSORZI DI CUI AL COMMA 3, ASSUMONO CON LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI CUI AL COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 364.

5 . SONO RADDOPPIATE, CON RIFERIMENTO ALLE SINGOLE PERCENTUALI DEL RAPPORTO SINISTRI-PREMI, LE ALIQUOTE DI ACCANTONAMENTO STABILITE DALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DEL 29 OTTOBRE 1981, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 341 DEL 12 DICEMBRE 1981, IN BASE ALLE QUALI LE SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE AUTORIZZATE A TERMINI DEL COMMA 3 DEL PRESENTE ARTICOLO SONO TENUTE AD INTEGRARE, ALLA FINE DI CIASCUN ESERCIZIO, LA RISERVA DEI PREMI PER I RISCHI IN CORSO. È ELEVATA AL 50 PER CENTO LA PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI PREMI LORDI DELL'ESERCIZIO, DEDOTTE LE IMPOSTE A CARICO DEGLI ASSICURATI, AL DI SOPRA DELLA QUALE CESSA L'OBLIGO DELL'ACCANTONAMENTO INTEGRATIVO. SONO DEL PARI RADDOPPIATE, PER CIASCUNA PERCENTUALE DEL RAPPORTO

SINISTRI-PREMI, LE ALIQUOTE DI UTILIZZO IN BASE ALLE QUALI LE IMPRESE DEVONO UTILIZZARE L'ACCANTONAMENTO INTEGRATIVO. L'IMPORTO DELL'INTEGRAZIONE DELLA RISERVA DEI PREMI NON COSTITUISCE IMPONIBILI AI FINI FISCALI. CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, LE SUINDICATE ALIQUOTE POSSONO ESSERE MODIFICATE.

6 . NEL CASO IN CUI PER DUE ANNI CONSECUTIVI GLI INDENNIZZI COMPLESSIVI PAGATI DALLE SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE ADERENTI AI CONSORZI DI CUI AL COMMA 3 SUPERINO L'IMPORTO DEI PREMI PERCEPITI, ESCLUSI GLI ONERI DI CARICAMENTO E COMPRESA LA PERCENTUALE DI UTILIZZO, DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CUI AL COMMA 5, LO STATO INTERVIENE PER IL TRAMITE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, NEI LIMITI DEL 5 PER CENTO DELLE DISPONIBILITÀ DELLO STESSO, QUALE RIASSICURATORE IN ECCESSO DEI SINISTRI GLOBALI AL 30 PER CENTO DEL DISAVANZO DICHIARATO ED ACCERTATO CON RIFERIMENTO ALL'ULTIMO ANNO. ALLA RELATIVA ASSEGNAZIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI (INA) PROVVEDE CON PROPRIO DECRETO IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE. L'INA RETROCEDE IL RELATIVO IMPORTO FRA LE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CONSORZI SECONDO UN PIANO DI RIPARTO FORMATO IN BASE ALLA PARTECIPAZIONE DI CIASCUNA SOCIETÀ ALLA FORMAZIONE DEL DISAVANZO GLOBALE.

7 . LE TARIFFE DEI PREMI, DISTINTE PER PRODOTTI E PER COMUNE, NELLA LORO ARTICOLAZIONE IN PREMI PURI E CARICAMENTI, ANALITICAMENTE DOCUMENTATI IN RAPPORTO AGLI EFFETTIVI COSTI DI GESTIONE, LE MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI, L'ENTITÀ DELLA FRANCHIGIA, CHE NON POTRÀ IN NESSUN CASO ESSERE SUPERIORE AL 10 PER CENTO, NONCHÉ LE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA E L'IMPIEGO DEL CORPO PERITALE, SONO CONCORDATI ANNUALMENTE, ENTRO IL 30 NOVEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO CUI I CONTRATTI SI RIFERISCONO, FRA I CONSORZI DELLE SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE COSTITUITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 364, E L'ORGANISMO NAZIONALE DI RAPPRESENTANZA DEI CONSORZI DI DIFESA DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 OTTOBRE 1981, N. 590. L'ACCORDO È APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, ENTRO IL 31 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

8 . OVE ENTRO LA DATA DEL 30 NOVEMBRE DI CUI AL COMMA 7 L'ACCORDO NON SIA STATO RAGGIUNTO, IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO D'INTESA CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, CONVOCA LE PARTI SU RICHIESTA DI UNA DI ESSE, PER FAVORIRNE LA STIPULA. IN CASO DI MANCATO ACCORDO SI PROVVEDE, ENTRO IL 31 GENNAIO DELL'ANNO A CUI LE TARIFFE E LE CONDIZIONI DI POLIZZA SI RIFERISCONO, A STABILIRE LE TARIFFE E LE CONDIZIONI MEDESIME CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

9 . RESTANO FERME LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMI SESTO E SETTIMO DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 364.

10 È COSTITUITO UN FONDO PER LA GESTIONE DEL CORPO PERITALE, ALIMENTATO CON UNA PERCENTUALE DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI CARICAMENTO, CONCORDATA FRA I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 7 E APPROVATA, CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE. IL FONDO, GESTITO PARITETICAMENTE DAI PREDETTI SOGGETTI, PROVVEDE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PERITALI NONCHÉ ALLA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CORPO PERITALE. CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DA EMANARSI ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, È ATTRIBUITA AL FONDO LA PERSONALITÀ GIURIDICA E SONO STABILITE LE NORME PER LA GESTIONE ED IL FINANZIAMENTO DEL FONDO MEDESIMO.